



**Comune
di Signa**
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 78_del 21/12/2015_



INDICE

TITOLO I PREMESSA

- Art. 1 - Oggetto e riferimenti legislativi**
- Art. 2 - Ambito di applicazione**

TITOLO II DEFINIZIONI E RICHIAMO NORMATIVO

- Art. 3- Definizioni**
- Art. 4 - Nucleo familiare**
- Art. 5 - D.S.U. e Attestazione**
- Art. 6 - Determinazione della Situazione Economica Equivalente**
- Art. 7- Determinazione della Situazione Reddittuale -ISR**
- Art. 8 - Determinazione della Situazione Patrimoniale – ISP**
- Art. 9 - Tipologie di I.S.E.E.**
- Art. 10- Validità ed aggiornamento dell'attestazione**

TITOLO III - GESTIONE DEI PROCEDIMENTI

- Art. 11 - Accesso alle prestazioni, soglie , fasce e ulteriori criteri per la Selezione ed accesso ai benefici**
- Art. 12- Procedure applicative**

TITOLO IV CONTROLLI

- Art. 13 – Controlli e tipologie**
- Art. 14 – Tempistica**
- Art. 15- Nucleo di controllo**
- Art. 16 - Banca dati ISEE comunale**
- Art. 17- Procedure e forme**
- Art. 18 – Oggetto dei controlli**
- Art. 19- Procedimenti di accertamento di particolari situazioni**
- Art. 20- Atti e adempimenti collegati all'attività di controllo**
- Art. 21 – Rapporti con la Guardia di finanza ed Agenzia delle entrate**
- Art. 22 – Trattamento dati**
- Art. 23 – Disposizioni transitorie e Norma finale**



TITOLO I PREMESSA

Art. 1 - Oggetto e riferimenti legislativi

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Signa.
2. Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", il Decreto 7 novembre 2014 (pubblicato in GU n.267 del 17-11-2014), di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE;
3. Il presente regolamento integra ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 2 - Ambiti di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in genere alle prestazioni dell'Ente non destinate alla generalità dei soggetti, ma che hanno quale elemento primario di accesso l'individuazione di particolari requisiti di natura economica, come pure alle prestazioni dell'Ente non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
2. Il presente regolamento oltre a recepire le disposizioni normative che dispongono in ordine alla determinazione dell'ISEE ed agli elementi che devono confluire nella determinazione di tale valore, art. 1, disciplina le modalità inerenti i procedimenti interessati e le modalità dei controlli sulle autocertificazioni prodotte all'Ente nell'ambito dei procedimenti di cui al presente articolo comma 1, fatta salva la previsione dell'art. 23.
3. Possono beneficiare dei contributi e delle agevolazioni tariffarie per le prestazioni di cui al comma 1 solo i cittadini residenti a SIGNA; i minori sono da considerarsi residenti se conviventi a SIGNA con un genitore residente o tutore, tenuto quindi alla presentazione dell'attestazione ISEE.
4. I procedimenti dell'Ente di cui al comma 1 sono individuati, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, ed a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo nel seguente elenco di servizi :
 - a) servizio di trasporto scolastico;
 - b) servizio di mensa scolastica;
 - c) servizio asilo d'infanzia;
 - d) contributi emergenza abitativa;
 - e) contributi affitti;
 - f) accesso ERP
 - g) agevolazioni TARI
 - h) borse di studio;L'elenco dei Servizi/Prestazioni di cui al presente comma, ha carattere indicativo e non vincolante dal momento che può essere esteso o parimenti ridotto in funzione del fatto che l'Amministrazione intenda estendere/ridurre gli ambiti di applicazione.
5. L'applicazione del presente regolamento è comunque estesa a tutte le prestazioni sociali agevolate



derivanti da disposizione di legge ed inerenti funzioni attribuite o conferite all'Ente locali per le quali il valore Isee costituisca elemento e requisito per usufruire della prestazione agevolata nel rispetto di quanto indicato al comma 1.

TITOLO II DEFINIZIONI E RICHIAMO NORMATIVA

Art. 3 –Definizioni

1. L'ISEE, Indicatore di situazione economica equivalente, permette di misurare la condizione economica delle famiglie. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza, come rapporto tra ISE ed il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla composizione del proprio nucleo. L'ISE è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale.
2. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:
 - I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
 - I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
 - Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
 - Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
 - Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M.n.159/2013;
 - “Prestazioni sociali”: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
 - “Prestazioni sociali agevolate”: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

Art. 4 Nucleo Familiare-

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, come indicato all'art. 3 del DPCM 159/2013, che il dichiarante deve dichiarare in sede di richiesta di DSU agli enti competenti.

Art. 5 – D.S.U. e Attestazione –

1. Ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate indicate all'art. 1 e 2, le persone interessate si recano presso i Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con l'INPS per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.
2. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare come definito all'articolo 4, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.



3. L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante ed agli aventi titolo dall'INPS . La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE.
4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi o a tali fini acquisiti .
5. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati indicati dalla normativa e richiamata all'art. 1, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni educative e sociali agevolate, come indicate all'art. 2 e il cittadino dovrà autocertificare, nell'apposita modulistica di richiesta per tali prestazioni agevolate, il valore ISEE e gli altri dati dell'attestazione necessari , che gli uffici dovranno controllare secondo la procedura stabilito nei successivi articoli che seguono
6. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, ed ove nelle more della disponibilità dell'attestazione ISEE i richiedenti vedessero arrecato un pregiudizio, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare al servizio comunale la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'Ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE: fino a tale data la prestazione non potrà comunque essere erogata o concessa.
7. La DSU ha carattere modulare, in quanto non è rigida e identica per tutte le situazioni, e si compone di:
 - un modello base relativo al nucleo familiare;
 - fogli allegati relativi ai singoli componenti;
 - moduli aggiuntivi, qualora si rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, per prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, prestazioni agevolate rivolte a minorenni, prestazioni per il diritto allo studio universitario;
 - moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente;
 - moduli integrativi, nel caso di integrazione e/o rettifica dei dati non auto-dichiarati, rilevati direttamente dall'Agenzia delle Entrate e/o dall'INPS, o dalla mancata ricezione, trascorsi 15 giorni, dell'attestazione riportante l'ISEE.
8. La DSU è conservata dagli uffici ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti temporali di legge.

Art. 6 Determinazione della situazione Economica Equivalente -

1. Al fine di consentire una trasparente conoscenza dello strumento si riporta di seguito nel presente articolo la definizione del metodo di determinazione della Situazione Economica Equivalente - ISE - che viene determinato dagli enti competenti di cui all'art.5.
2. La determinazione del valore dell'**Indicatore della Situazione Economica (ISE)** del nucleo familiare si ottiene sommando l'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4 del DPCM, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5 del DPCM.
3. **L'ISEE**, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE ed il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, secondo i seguenti parametri dell'**allegato 1 al DPCM** .:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57



3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;

b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di Riferimento dei redditi dichiarati;

c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala.

Art. 7- Determinazione della situazione Reddittuale -ISR

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare, così come stabilito nell'art. 4 del DPCM n.159/2013 e costituisce elemento di calcolo per la determinazione della DSU..
2. Ogni componente del nucleo familiare dovrà autodichiarare i dati di cui all'art.10 comma 7 e 8 del DPCM 159/2013, mentre per le informazioni già presenti nell'Anagrafe tributaria sono direttamente trasmesse dall'Agenzia delle entrate all'INPS.
3. I redditi e gli importi di cui ai commi 2) e 3) dell'art. 4 del DPCM, sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 dell'art.4 del DPCM sono invece riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

Art. 8 - Determinazione della situazione Patrimoniale -ISP

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato ai sensi dell'art. 5 del DPCM, sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare nonché del patrimonio mobiliare, al netto delle franchigie . L'indicatore della situazione patrimoniale così calcolato viene valorizzato al 20% e costituisce elemento di calcolo per la determinazione della DSU.

Art. 9 - Tipologie di ISEE

1. Nel caso di alcune particolari prestazioni la normativa ha previsto specifiche modalità di calcolo dell'ISEE, dettagliate agli art. 6,7, 8 e 9 del DPCM n. 159/2013.
2. Le tipologie di ISEE di cui sopra sono relative a:
 - a) richiesta di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria - ISEE sociosanitario;
 - b) richiesta di prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi - ISEE minorenni;
 - c) richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario - ISEE Università;



d) nel caso di diminuzione di reddito a seguito di variazione della situazione lavorativa - ISEE corrente.

A) ISEE Sociosanitario (art. 6 DPCM n. 159/2013):

Si applica Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE è calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 6 del DPCM n. 159/2013, mentre per quelle rivolte ai minori interviene l'art. 7 dello stesso decreto.

Per le sole prestazioni erogate a ciclo continuativo si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio.

B) ISEE Minorenni (art.7 DPCM n. 159/2013):

Si applica Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente. In tal caso l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, e calcolato sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità dell'allegato 2 del DPCM n. 159/2013.

C) ISEE Università (art. 8 DPCM n. 159/2013)

si applica Per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato, ai sensi dell'art. 8 del DPCM n. 159/2013, il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.

D) ISEE Corrente (art. 9 DPCM n. 159/2013)

In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- a. **RISOLUZIONE:** lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b. **MANCATO RINNOVO:** lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c. **CESSATA ATTIVITA':** lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi

L'ISEE corrente può essere calcolato, dagli enti competenti, solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria .

L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione dell'apposito modulo sostitutivo della DSU,

Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate.

L'isee corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ed ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni, che avverrà nei termini



indicati dall'art.10, e comunque fino al termine dell'erogazione della prestazione

Art. 10 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione

1. La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo: solo per le agevolazioni tariffarie riguardanti i servizi scolastici ed i servizi educativi 0-3 anni l'attestazione avrà validità per l'intero anno scolastico o anno educativo cui si riferisce la richiesta d'iscrizione.
2. Il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, per i procedimenti di cui all'art. 2 secondo quanto stabilito di seguito:
 - a. per i procedimenti che prevedono un bando di accesso per l'erogazione di un contributo una tantum (a titolo meramente esemplificativo pacchetto scuola, buoni servizio, contributo affitti) in base ad una graduatoria, la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando;
 - b. per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi ripetuti su base mensile (a titolo meramente esemplificativo nido e mensa) in base agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente.

La decorrenza delle agevolazioni sarà determinata con apposito atto di Giunta.

3. Il Comune ha facoltà di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso emerga una variazioni del nucleo familiare .

TITOLO III GESTIONE DEI PROCEDIMENTI

Art. 11 - Accesso alle prestazioni, soglie , fasce e ulteriori criteri per la selezione ed accesso ai benefici -

1. I criteri di accesso alle prestazioni, gli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, le soglie e le fasce di contribuzione dei servizi cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con deliberazione della Giunta comunale, fatte salve le competenze regionali normative in materia di programmazione e gestione delle politiche sociali .

Art. 12 - Procedure applicative -

1. L'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate fornite dal Comune, e la compartecipazione ai costi relativi da parte dei residenti, sono regolati da fasce di valore ISEE, tali da assicurare che la loro erogazione risponda a principi di equità, imparzialità, efficacia, efficienza, adeguatezza e proporzionalità.
2. Ai Responsabili dei singoli Servizi compete:
 - la nomina del Responsabile del Procedimento
 - stabilire i tempi e le modalità di presentazione delle domande per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate;
 - altre determinazioni in ordine alla tipologia dei controlli e come indicato all'art.13 comma 3 che segue.



TITOLO IV ATTIVITA' DI CONTROLLO

Art. 13 – Controlli e tipologia -

1. L'attività di accertamento della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU), delle altre dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni sarà eseguita dagli uffici competenti a cui i rispettivi procedimenti sono assegnati, sia per il dichiarante che su tutti i componenti del nucleo familiare.
2. In generale si identificano i seguenti tipi di controlli:
 - A) **Controlli preventivi:** effettuati in fase istruttoria, prima dell'adozione del provvedimento finale;
 - B) **Controlli successivi:** effettuati dopo l'adozione del provvedimento finale
 - C) **Controllo su tutte le dichiarazioni generalizzato;**
 - D) **controlli puntuale** : riguarda singoli casi per i quali sussiste il ragionevole dubbio sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio di norma può consistere:
 - a. nel riscontro anche casuale di un contrasto o incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
 - b. nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
 - c. imprecisioni, omissioni o lacune tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
 - d. nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale.

E' considerato elemento di dubbio in ordine alla veridicità della dichiarazione la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione e di cui l'ufficio ne sia a conoscenza.

 - E) **controlli a campione**, che è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero dei procedimenti complessivi avviati , mediante estrazione a sorte di un campione di norma non inferiore al 10%, salve diverse disposizioni normative e fatta salva la possibilità di stabilire una percentuale maggiore nel disciplinare che sarà approvato con Determinazione del Responsabile in ordine alle modalità applicative della procedura. Il campione da esaminare dovrà esser composto : da tutti gli ISEE uguali a zero e dall'estrazione casuale di una quota degli altri ISEE non inferiore comunque al 5%. Qualora in un procedimento di controllo venga estratto a sorte un utente che è già stato oggetto di controllo su altro procedimento, in relazione allo stesso isee, per tale utente non vengono effettuati altri controlli e si procederà ad altre estrazioni a sorte al fine di garantire il rispetto delle percentuali necessarie.
 - F) **controlli formali:** sono quelli limitati alla corrispondenza fra quanto dichiarato e quanto contenuto nelle banche dati pubbliche; in tal caso gli esiti di tali controlli possono essere trasmessi alle amministrazioni titolari dei procedimenti.
3. La scelta della tipologia del controllo, nell'ambito di quanto scritto sopra al comma 2, per ciascun tipo di procedimento, la tempistica e le modalità organizzative saranno determinate con apposito e successivi atti di competenza dei rispettivi Responsabili di Settore, previa approvazione di eventuali indirizzi della Giunta ai sensi di quanto disposto nel presente regolamento e sulla base di quanto indicato all'art.14.

Art. 14 – Tempistica nell'effettuazione dei controlli

1. I controlli programmati vengono effettuati solo a conclusione del procedimento nell'ambito del quale la dichiarazione è stata presentata e sono conclusi nei termini indicati nel regolamento sul procedimento amministrativo, alla data odierna determinato in 90 giorni. In caso di graduatorie finalizzate alla erogazione di contributi o sussidi in denaro o all'ammissione a servizi, il procedimento si considera concluso con l'approvazione dell'atto di liquidazione del contributo o del sussidio o con il



- provvedimento di ammissione al servizio.
2. Vengono sottoposte a controllo solo le dichiarazioni di coloro che sono stati ammessi al beneficio o al servizio e che ne abbiano effettivamente usufruito. Di norma, entro il mese di Dicembre di ciascun anno si procede al sorteggio delle dichiarazioni da sottoporre a controllo (D.S.U. e altre dichiarazioni rilasciate nell'ambito dei procedimenti di competenza dell'Ente), nella misura non inferiore al 10% (con eventuale arrotondamento per eccesso) di quelle presentate dopo l'effettuazione del sorteggio precedente o che comunque non vi siano state comprese.
 3. Con Determina del responsabile del Settore potrà essere elevata la percentuale delle dichiarazioni da verificare e potranno essere individuate anche le altre forme di controllo da attivarsi nell'ambito dello specifico procedimento e con le tipologie elencate all'art. 13.

Art. 15 – Nucleo di Controllo -

1. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate (art.10 comma 7 DPCM) dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi. L'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria.
2. Il Comune esegue i controlli sulle informazioni autodichiarate dal cittadino nelle forme indicate agli articoli che seguono.
3. Con atto della Giunta comunale può essere disposta l'istituzione di un apposito Nucleo di controllo anche con personale appartenente a diversi settori, che abbia accesso alla varie banche dati con compiti di controllo sui vari procedimenti che ricadono nel presente regolamento.

Art. 16 – Banca Dati ISEE comunale -

1. Gli uffici che erogano prestazioni agevolate alimenteranno la banca dati ISEE comunale che potrà essere appositamente costituita dai servizi informatici con i dati essenziali dei beneficiari e dei benefici assegnati.
2. La banca dati sarà condivisa dagli uffici di cui al comma 1 nel rispetto della riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
3. La banca dati dovrà consentire di riportare anche i dati essenziali dei controlli effettuati dagli uffici , in modo da procedere una sola volta al controllo di una attestazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.

Art. 17 – Procedure e forme -

1. Il responsabile del procedimento comunica all'interessato al controllo, individuato a seguito di sorteggio pubblico se rientranti in procedimento con controllo a campione, secondo le indicazioni di cui all'art.13 comma 3, l'avvio del procedimento di controllo, mediante lettera a/r o altro invio, indicando anche i termini entro i quali lo stesso deve essere concluso, il tutto ai sensi della L.n. 241/90.
2. L'ufficio attiva i controlli acquisendo copia della DSU e dell'Attestazione ISEE soggetta a controlli attraverso l'accesso telematico alla banca dati ISEE detenuta dall'INPS, nonché alle altre banche dati utili per i controlli di cui all'art.18 .
3. Il responsabile del procedimento comunica agli interessati gli esiti dei controlli, concludendo il procedimento di controllo e dando notizia agli altri uffici comunali che erogano prestazioni sociali agevolate su base ISEE provvedendo ad inviare agli enti esterni di controllo .
4. Gli esiti dei controlli saranno approvati con Determinazione del Responsabile di settore sotto forma aggregata, numerica ed anonima nel rispetto della normativa sulla privacy e della trasparenza , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del D.Lgs.33/2013.
5. Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le



dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione, ovvero la presentazione anche se necessario di nuova attestazione ISEE, nel caso in cui quella prodotta, ancorchè in corso di validità, non risulti corrispondente ai dati reddituali, alla composizione del nucleo familiare, al patrimonio mobiliare e/o immobiliare.

6. L'attività di riscontro e verifica deve essere .
 - a- tale da attestare con certezza la fondatezza di quanto dichiarato dall'utente ai fini della presentazione della DSU come indicato all'art. che segue
 - b- conclusa con comunicazione in forma scritta o in formato elettronico con valore legale;
 - c- proveniente dall'autorità, dall'ufficio o ente competente per attestare la conformità al vero delle dichiarazioni;
 - d- acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.
7. Nell'espletamento dell'attività di controllo da parte del responsabile del procedimento, è comunque attribuito al Responsabile di Settore un ruolo di vigilanza e controllo sull'attività svolta dagli uffici.
8. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:
 - l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano in possesso dell'amministrazione precedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni.
 - La richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle banche dati di tale amministrazione. In tal caso l'amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento
 - La richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

Art. 18 – Oggetto dei controlli -

1. Ai fini della presentazione della DSU sono autodichiarate dal cittadino, ai sensi dell'art. 10 comma 7 del DPCM, al CAAF i seguenti elementi riferiti ad ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE e pertanto soggette ai controlli secondo le procedure di cui al presente regolamento:
 - a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
 - b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
 - c) l'eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
 - d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
 - e) il reddito complessivo ai fini IRPEF con tutti i dati che in esso confluiscono e ferme restando le disposizioni dell'art.11 comma2 e 3 del DPCM;
 - f) il valore del canone di locazione annuo;
 - g) le spese di assistenza personale e la retta versata per l'ospitalità alberghiera;
 - h) le componenti del patrimonio immobiliare;
 - i) per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
 - j) le donazioni, anche parziali, di cespiti;
 - k) gli autoveicoli, ovvero i motocicli di cilindrata di 500 cc e superiore nonché le navi e imbarcazioni da diporto e altri beni di lusso;
2. In relazione a particolari tipologie di procedimenti attivati su base di autocertificazioni ai sensi del DPR445/2000, gli elementi di controllo potranno essere diversi da quelli risultanti al comma 1.

Art. 19 – Procedimenti di accertamento di situazioni particolari -

1. I procedimenti regolati dal presente articolo sono relativi all'attività di accertamento amministrativo



da parte del settore servizi educativi e sociali, e necessaria per la determinazione dell'ISEE delle seguenti fattispecie:

- a) l'abbandono del coniuge di cui all'art. 3 comma 3 lettera e) del DPCM 159/2013 ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza;
 - b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio di cui all'art.6 comma 3 lett.b) de DPCM 159/2013 per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
 - c) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore di cui all'art.7 comma 1 lett.e) del DPCM 159/2013 per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi;
2. Per i procedimenti di cui al comma 1 l'interessato, in sede di istanza al Responsabile, presenta apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR445/2000 corredata da eventuale documentazione d'appoggio al fine di dimostrare la condizione richiesta ed oggetto del controllo; in tale dichiarazione dovrà risultare:
- a- Per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale (art.6 comma 3 lett.b) del DPCM 159/2013) si rinvia alla competenza degli organi decisionali della SDS.
 - b- per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (art.7 comma 1 lett.e) DPCM 159/2013: assenza di conti correnti bancari o postali contestati tra i due genitori o di altre forme di gestione del risparmio condivise;
3. A fronte della richiesta del cittadino il settore procederà alla valutazione redigendo relazione dalla quale dovrà emergere se sussistono o meno le condizioni di estraneità sopra indicate. A titolo esemplificativo sugli elementi dichiarati e di cui al presente articolo si evidenzia l'importanza di verificare elementi quali :
- a- Situazioni anagrafiche che comprovino l'effettiva irreperibilità del coniuge o del genitore non coniugato e non convivente presso la residenza del nucleo familiare del figlio;
 - b- La sussistenza di provvedimenti da parte delle competenti autorità di uno stato estero, prodotti con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi;
 - c- L'assenza presso l'ufficio del registro di registrazioni e della trascrizione di atti aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari nei quali i due genitori risultino coparti;
 - d- La presentazione di querela di parte ai sensi del codice penale;
- L'accertamento di talune condizioni è effettuato eventualmente con l'ausilio dei competenti uffici e della Polizia municipale qualora non sia attivo il nucleo di controllo di cui all'art. 15.
4. Solo a seguito di istruttoria e se necessario, del coinvolgimento anche con eventuale acquisizione della relazione dei servizi sociali di riferimento dal quale risulti la sussistenza dell'eventuale stato di abbandono e della condizione di estraneità, il Responsabile dei servizi rilascia la relativa attestazione che avrà validità annuale. Qualora non ci siano elementi atti a dimostrare la situazione di cui al comma 1 sarà attestata la relativa impossibilità di accertare tali condizioni.

Art. 20 – Atti e Adempimenti collegati all'attività di controllo -

1. Gli esiti dei controlli, non appena conclusi, devono essere registrati nella banca dati ISEE comunale istituita ai sensi dell'art. 16
2. Qualora il Responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del DPR445/2000.
3. Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri uffici che erogano prestazioni agevolate



relativamente alla rettifica del valore ISEE. Nei casi in cui la variazione del valore comporti l'esclusione dalla prestazione agevolata, il Responsabile di settore adotterà un provvedimento di sospensione/decadenza del beneficio con recupero delle eventuali somme fino a quel momento indebitamente percepite dal soggetto. A tale procedimento dovrà precedere inoltre di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.n.241/90. In caso di inerzia o di non ottemperanza alla restituzione di quanto dovuto nei termini indicati, saranno avviate le eventuali azioni legali fermo restando l'obbligo di applicazione delle sanzioni amministrative previste anche con il coinvolgimento della Polizia Municipale.

4. L'amministrazione, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Art. 21 – Rapporti con la Guardia di finanza ed Agenzia delle entrate

1. L'amministrazione comunale si avvale al fine di effettuare i suddetti controlli oltre che delle banche dati telematiche a cui ha l'accesso anche della Guardia di finanza e Agenzia delle entrate anche, se necessario, a seguito di convenzioni e protocolli con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Guardia di finanza.
2. Gli uffici che procedono ai controlli trasmettono periodicamente al Comando della guardia di Finanza gli elenchi dei beneficiari di prestazioni agevolate con l'indicazione delle posizioni controllate o in corso di accertamento.
3. L'ufficio invierà anche alla Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza in relazione alla completezza dell'attività di controllo con riferimento ai limiti imposti dai poteri o strumenti a disposizione comunque dell'ufficio controllante.
4. A seguito dei controlli effettuati dalla guardia di finanza l'ufficio procedente, in caso di verifica di non corrispondenza tra quanto indicato dai beneficiari e quanto accertato, procede alla revoca del beneficio stesso.

Art. 22 -Trattamento dei dati

1. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE ed è a tal fine titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Il comune è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nelle DSU acquisite dall'INPS.
2. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di gestione e di utilizzo dei dati personali, D.lgs.n.196/2003 "Codice in materia dei dati personali, nonché le "Linee Guida per la predisposizione di atti e documenti destinati alla pubblicazione sul sito web dell'Ente" redatte dal Segretario Comunale in data 23.07.2015.
3. Il Comune può effettuare elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, in forma anonima.

Art. 23 – Disposizioni transitorie e Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della Delibera e da tale data si considera abrogato il Regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) approvato con D.C.C.n.5/2004 e la Delibera di Giunta n.104/2015, oltre che le Determinazioni del Settore 2 n.147/2005 e n. 178/2004.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del DPCM 159/2013 ed il DPR445/200 , fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di legge.
3. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente configgenti o superate, in attesa della formale modifica del presente atto.
4. Per le prestazioni in ambito sociale che risultano oggetto di delega alla gestione del Consorzio SDS come da precedenti atti del Consiglio comunale si applica il Regolamento in materia che sarà



Comune di Signa

Provincia di Firenze

comunque approvato dai competenti organi della Società della salute Nord ovest.

5. Le disposizioni del titolo IV Attività di controllo- si applicano ai procedimenti che prevedono la dichiarazione ISEE fino all'approvazione di successivo ed apposito regolamento unificato a livello di Ente che approvi la disciplina dei controlli sulle autocertificazioni prodotte in tutti i procedimenti di competenza del Comune.